

*omissis*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto notificato in data 15.2.2012 la banca opposta ha intimato precetto all'azienda agricola ricorrente per l'importo complessivo di euro 1.838.633,60 (oltre spese legali della fase pre-esecutiva), in forza di titolo esecutivo stragiudiziale costituito da contratto di mutuo fondiario con concessione di ipoteca stipulato tra le parti in data 4.7.08 (doc. 1 di parte opposta), contratto con il quale la banca aveva mutuato all'opponente l'importo complessivo di euro 1.800.000,00 da restituire mediante il pagamento di 79 rate trimestrali, con piano di ammortamento "alla francese" e con applicazione di un tasso variabile determinato come specificato alla clausola 4 del contratto.

L'azienda agricola T. ha proposto opposizione all'esecuzione (rectius opposizione pre-esecutiva a precetto, posto che l'esecuzione non era ancora iniziata) chiedendo in via principale che fosse dichiarata l'insussistenza del diritto della banca a procedere ad esecuzione sulla scorta del suddetto atto di precetto, in quanto il contratto di mutuo su cui si fondava dovrebbe ritenersi radicalmente nullo ex art 1418 cc, posto che la modalità di restituzione del prestito secondo il piano di ammortamento "alla francese" pattuita tra le parti comporterebbe una forma di capitalizzazione degli interessi implicita e, quindi, anatocismo in contrasto con il divieto di cui all'art 1283 cc.

In subordine l'opponente ha richiesto che l'importo dovuto alla banca sia ridotto, previa rideterminazione del credito con epurazione degli illegittimi aumenti a titolo di anatocismo conseguenti all'applicazione del piano di ammortamento "alla francese".

L'opponente ha infine eccepito anche l'indeterminatezza del credito esposto nel precetto, per non avere la banca chiaramente indicato le modalità con cui era giunta a determinare l'importo indicato nell'atto.

La banca opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione è infondata.

Come è noto il piano di ammortamento "alla francese" prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo).

Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore.

Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà nettamente maggiore la quota per capitale.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, deve ritenersi che detta modalità di ammortamento del finanziamento e di determinazione dell'ammontare delle singole rate, di per sé, non comporti anatocismo vietato dall'art. 1283 cc.

Invero, posto che si ha anatocismo solo nel caso in cui gli interessi scaduti si sommino al capitale e producano successivamente a loro volta interessi, potrà verificarsi questo fenomeno solo nell'ipotesi in cui la banca, nel determinare l'ammontare della rata periodica richiesta al cliente, la calcoli applicando il tasso stabilito nel contratto (sia esso fisso o variabile) non solo sull'ammontare del capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già pagate, ma anche su una quota di interessi scaduti nel periodo preso a riferimento per l'addebito della rata in scadenza (invero nel piano di ammortamento "alla francese" il pagamento degli interessi avviene in modo posticipato).

---

Solo in questo caso, infatti, l'interesse verrà ad essere calcolato, oltre che sul capitale residuo, anche su interessi già scaduti, determinandosi un fenomeno anatocistico, vietato dall'art 1283 cc.

Diversamente, nel caso in cui alla scadenza della rata il tasso pattuito in contratto venga applicato solo sul capitale ancora da restituire, nessun addebito di interessi su interessi scaduti verrà conteggiato a carico del mutuatario, sicché non potrà ritenersi integrata una violazione della citata norma.

Pertanto, anche se, in ipotesi, un piano di ammortamento “alla francese” dovesse rivelarsi per la banca mutante economicamente più vantaggioso (in termini di maggiori interessi complessivi corrisposti dal cliente al termine del rapporto) rispetto ad un piano di ammortamento “all'italiana” (in cui il capitale viene esattamente suddiviso per il numero di rate pattuite, sicché ogni rata sarà composta da una quota capitale di importo sempre uguale, con progressiva riduzione della quota interessi, in quanto calcolata su un capitale residuo sempre inferiore), ciò non potrebbe ritenersi conseguenza di un'illegittima pattuizione comportante, in modo surrettizio, l'applicazione di interessi anatocistici (posto che, come sopra osservato, anche nel piano di ammortamento “alla francese”, se gli interessi pattuiti vengono calcolati solo sul capitale residuo, il cliente non viene certo a pagare interessi, oltre che sul capitale, anche su interessi già scaduti), bensì conseguenza dell'accordo intervenuto tra le parti in merito alla determinazione delle modalità di restituzione dell'importo mutuato e di calcolo dell'interesse corrispettivo (fisso o variabile) stabilito nel contratto, senza alcuna violazione dell'art. 1283 cc. Né, come pure sostenuto da alcune pronunce di merito, può ritenersi che l'adozione di piano di ammortamento “alla francese” possa comportare, di per sé, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultralegale stabilito nel contratto, con conseguente necessità di ricalcolare il piano di ammortamento mediante applicazione del tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, c. 3 cc.

Invero detta evenienza potrà verificarsi solo nel caso in cui, nel contratto, le parti non abbiano chiaramente precisato (anche mediante rinvio a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimano valori oggettivi ed agevolmente accertabili) le modalità per determinare in modo certo l'entità del tasso da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire (ciò, ovviamente, in caso di previsione di un tasso variabile. Nel caso di tasso fisso, invece, rimanendo sempre costante il tasso di interesse, l'obbligo di specifica determinazione del tasso ultralegale applicato sarà assolto anche indicando solo l'ammontare della quota capitale delle singole rate, posto che l'ammontare della quota interessi in questo caso sarà agevolmente determinabile, ove non già numericamente espressa nel piano di ammortamento, semplicemente applicando per ogni singola rata il tasso fisso pattuito sull'ammontare del capitale residuo, al netto delle quote capitali già corrisposte con le precedenti rate).

Nel caso in cui, invece, nel contratto le modalità di determinazione del tasso siano state precisamente indicate, in tal modo consentendo al mutuante di agevolmente verificare la concreta entità della quota interessi applicata alla singola rata, nessuna indeterminatezza del tasso ultralegale stabilito per iscritto potrà ritenersi sussistente e, quindi, non potrà trovare applicazione la norma sostitutiva ed integrativa di cui all'art 1284, c. 3 ultima parte cc.

---

Un'ipotesi di vero e proprio anatocismo potrebbe invece ricorrere nel caso in cui, in caso di mancato pagamento di una o più rate scadute, l'interesse moratorio (di legge o pattuito in contratto) sia calcolato, oltre che sulla quota capitale delle predette rate, anche sulla quota interessi.

Il problema, tuttavia, non si pone in ipotesi di finanziamenti analoghi a quello in esame, posto che la delibera CICR del 9 febbraio 2000 (emessa in attuazione del disposto dell'art. 120, comma 2 TUB), ponendo un'eccezione al disposto dell'art. 1283 cc, dispone espressamente che “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.

Ciò, ovviamente, sempre che detta capitalizzazione sia espressamente pattuita nel contratto.

Ciò precisato in punto di diritto, deve ritenersi che il mutuo fondiario per cui è causa, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, non sia affatto nullo relativamente alle clausole (4 e 5) che stabilivano le modalità di restituzione del finanziamento (piano di ammortamento, tasso corrispettivo, tasso moratorio).

Invero:

a) quanto al tasso, di tipo variabile, era espressamente e chiaramente stabilito che lo stesso dovesse essere applicato nella misura del 6,45000% annuo (1,61250% trimestrale) quanto al periodo di preammortamento e quanto alla prima rata in scadenza il 31.10.08;

b) sempre quanto al tasso, di tipo variabile, relativo alle residue 78 rate trimestrali del piano di ammortamento allegato al contratto, era stabilito che lo stesso dovesse essere corrisposto, in modo posticipato, in misura “pari ad  $\frac{1}{4}$  della media della quotazione mensile dell'Euribor a tre mesi, così come determinato dal decreto del Ministero del Tesoro del 23.12.1998, pubblicata su “Il Sole 24 ore” riferita ai mesi di luglio, agosto e settembre del precedente anno per la rata in scadenza il 30 aprile, ai mesi di gennaio, febbraio, marzo dello stesso anno per la data in scadenza il 31 luglio, ai mesi di aprile, maggio, giugno dello stesso anno per la rata in scadenza il 31 ottobre e maggiorata di punti 0,43750 (c.d. spread)”. Il riferimento era quindi a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, attraverso le quali, ogni trimestre, era agevolmente determinabile con certezza ed in modo oggettivo il concreto ammontare del tasso di interesse da conteggiare sul capitale residuo, sì da ottenere la quota interessi della rata in scadenza, da sommare alla quota capitale prevista dall'analitico piano di ammortamento allegato al contratto (in cui era specificato l'ammontare della quota capitale relativa a ciascuna delle 79 rate trimestrali), in modo da calcolare l'importo complessivo della rata da pagare. Non sussiste, quindi, l'eccepita indeterminatezza in ordine al tasso ultralegale pattuito nel contratto, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1284, c. 3 cc;

c) al contratto era allegato il piano di ammortamento delle 79 rate con indicato l'importo per quota capitale di ogni singola rata, sicché, per ogni trimestre, era facilmente quantificabile l'ammontare del capitale complessivo ancora da restituire, sul quale applicare l'interesse variabile determinato secondo i criteri di cui al punto precedente;

---

d) non è contestato che, ogni trimestre, il tasso variabile determinato come da criteri di cui al punto b) fosse stato calcolato solo sul capitale residuo (senza, quindi, che si sia verificato anatocismo). Il che, peraltro, è evincibile anche dal prospetto di quantificazione delle singole rate prodotto dalla banca opposta sub. doc. 4, terzo foglio;

e) all'art. 5 del contratto era espressamente pattuito, come richiesto dalla citata delibera CICR per poter derogare al divieto di cui all'art 1283 cc, che il tasso moratorio relativo alle rate scadute (tasso la cui misura, peraltro, era chiaramente specificata nella clausola) avrebbe dovuto essere applicato sull'intero importo delle rate scadute, quindi anche sulla quota interessi.

Quanto all'eccepita indeterminatezza del credito esposto nell'atto di precetto (per non essere state esplicitate le singole voci - per capitale residuo, rate e accessori - che, sommate tra loro, determinavano l'importo del complessivo credito di euro 1.837.113,60 (al netto delle spese legali della fase pre-esecutiva pure esposte nell'atto, in relazione alle quali non è stata mossa alcuna censura dall'opponente) indicato nel precetto, ogni incertezza sul punto deve ritenersi superata a seguito della produzione, da parte della banca opposta, del prospetto di cui al doc. 4 (primo foglio), in cui sono chiaramente specificati gli importi (la cui correttezza non è stata sottoposta a specifica censura da parte dell'opponente) relativi al capitale complessivo ancora da restituire, alla quota di interessi relativa alle sette rate scadute prima del passaggio a sofferenza del rapporto, agli interessi moratori (clausola 5 del contratto) calcolati sulle rate scadute e non pagate, agli interessi sul capitale maturati sulla quota capitale nel periodo intercorso tra la scadenza della rata del 31.10.11 ed il momento del passaggio a sofferenza (17.11.11), il tutto per un importo complessivo di euro 1.830.314,56, laddove la differenza mancante rispetto all'importo precettato di euro 1.838.633,60 è evidentemente relativa agli ulteriori interessi moratori (sulle rate scadute e non pagate e sul capitale) maturati sino al momento della redazione del precetto (9.1.12).

In conclusione, quindi, l'opposizione va integralmente rigettata e va accertato e dichiarato che la banca opposta ha diritto, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con l'opponente in data 4.7.08 e dell'atto di precetto oggetto di opposizione, di procedere esecutivamente sui beni dell'opponente per l'intero importo portato dal suddetto precetto.

Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano (in applicazione dei parametri di cui al DM 140/12, posto che l'attività difensiva è stata portata a compimento dopo l'entrata in vigore di detto DM: cfr Cass. SU 17406/12; in particolare nulla viene riconosciuto per la fase istruttoria in quanto non svolta ed in quanto l'opposta non ha depositato le memorie istruttorie; quanto alla fase decisoria si riconosce un importo inferiore al minimo in quanto non sono state depositate memorie conclusionali) nell'importo di euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre cpa ed iva se dovuta.

PQM

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara che la Banca C. spa ha diritto a procedere ad esecuzione sui beni dell'opponente per l'intero importo indicato nel precetto opposto;

---

- condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 6.000,00, oltre cpa ed iva se dovuta, a titolo di integrale rimborso delle spese di lite.

Così deciso in Mantova il 11.3.2014